

Riferisce l'Assessore alle Politiche Sociali prof. Paolo Cascavilla come trascritto nell'allegato verbale. Dopo il breve dibattito si procede alla votazione dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento Comunale per l'attribuzione di servizi e vantaggi economici a persone, enti ed associazioni, approvato con delibera di C.C. n. 46 del 13/02/1995, integrato e modificato con delibere di C.S. n. 434 del 04/08/95 e n. 659 de 29/09/95 e delibera di C.C. n. 49 dell'11/06/2002, prevede l'organizzazione del soggiorno di vacanza in favore degli anziani, con riserva dei posti così determinata:

- il 50% dei posti disponibili ad utenti ammessi a partecipare gratuitamente;
- il 25% dei posti agli ammessi con quota di partecipazione pari al 30% del costo del servizio;
- il 15% dei posti agli ammessi con quota di partecipazione pari al 60% del costo del servizio;
- il 10% dei posti agli ammessi con quota di partecipazione pari al 100% del costo del servizio;

Considerato che, a seguito della riforma pensionistica, sono sensibilmente diminuiti gli anziani sprovvisti di reddito o con un reddito inferiore e/o uguale a quello fissato per la partecipazione gratuita al soggiorno;

Accertato che, così come emerso da precedenti esperienze di organizzazione del soggiorno di vacanza, durante gli ultimi anni si è registrata una diminuzione del numero degli anziani, rientranti nella fascia gratuita, mentre maggiore è stata la domanda di utenti, i quali, inseriti nelle fasce dove è prevista una contribuzione al costo del servizio, restavano ugualmente esclusi poiché il regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria degli effettivi partecipanti, riservava a tali fasce una percentuale minore di posti disponibili;

Ritenuta la necessità di modificare anche le quote di partecipazione a carico degli utenti, divenute irrilevanti nel corso degli anni, adeguandole a parametri che rispecchino l'aderenza ai costi attuali del servizio, nonché alle condizioni economiche degli anziani;

Atteso che, nell'ottica di privilegiare anziani che non abbiano mai partecipato al soggiorno, si ritiene opportuno, inoltre, rideterminare i punteggi attribuiti agli anziani per ogni anno di fruizione del servizio di che trattasi;

Atteso, altresì, che, alla luce delle predette osservazioni sollevate dall'Ufficio Servizi Sociali, la Consulta per Anziani, nella seduta del 05/05/2005, ha inteso voler ricorrere alla modifica del suddetto Regolamento, limitatamente agli articoli che riguardano il "Soggiorno di Vacanza", affinché tali articoli siano aggiornati e resi calzanti alle reali situazioni socio economiche della maggior parte della popolazione anziana;

Ritenuto, quindi, di dover apportare alcune modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'attribuzione di servizi e vantaggi economici a persone, enti ed Associazioni, relativamente alla partecipazione degli anziani al soggiorno di vacanza, secondo le indicazioni espresse dalla Consulta per Anziani nella seduta del 05/05/2005;

Dato atto che, vista l'urgenza, il parere della 6^a Commissione Consiliare, non ancora insediata, sarà acquisito successivamente;

Visti i pareri della Consulta espressi nelle sedute del 05/05/2005 e dell'1/07/2005;

Visto il parere espresso dalle Circoscrizioni;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Con 24 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 24 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

Di modificare il Regolamento Comunale per l'attribuzione di servizi e vantaggi economici a persone, enti ed associazioni, approvato con delibera di C.C. n. 46 del 13/02/1995, modificato ed integrato con delibere di C.S. n. 434 del 04/08/95 e n. 659 del 29/09/95 e delibera di C.C. n. 49 dell'11/06/2002, nei seguenti articoli:

Art. 21, comma 2 è sostituito dal seguente:

Possono essere organizzati soggiorni di vacanza per anziani, invalidi, minori.
L'età anagrafica minima dei partecipanti al soggiorno di vacanza anziani è individuata sulla base di quella determinata dalle vigenti normative in materia pensionistica (pensione vecchiaia).

Art. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

Nell'organizzazione dei soggiorni saranno riservati:

- il 10% dei posti disponibili ad utenti ammessi a partecipare gratuitamente;
- il 50% dei posti agli ammessi con quota di partecipazione pari al 40% del costo del servizio;
- il 20% dei posti agli ammessi con quota di partecipazione pari al 70% del costo del servizio;
- il 20% dei posti agli ammessi con quota di partecipazione pari al 100% del costo del servizio.

Art. 23, è sostituito dal seguente:

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Nell'esame delle domande saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- punti 6 per 0 anni di utilizzo del servizio; massimo punteggio, questo, a cui si sottrae punti 1 per ogni anno di partecipazione al soggiorno (es.: punti 5 per 1 anno di utilizzo del servizio, punti 4 per 2 anni di utilizzo del servizio, ecc...);
- punti 1 per ogni 516 euro annui in meno rispetto al reddito massimo previsto per la graduatoria di appartenenza;
- punti 2 per utenti che vivono soli o in istituto educativo-assistenziale.

A parità di punteggio è data la precedenza ai più anziani di età, per i minori e gli anziani. Per i disabili, a parità di punteggio, è data la precedenza ai più bisognosi per condizioni socio-sanitarie, debitamente documentate e relazionate da operatori socio-sanitari.

Nell'esame delle istanze, avanzate da entrambi i coniugi, per il soggiorno anziani, il punteggio da attribuire agli stessi è dato dalla media riveniente dalla sommatoria dei singoli punti attribuiti a ciascuno di essi. Il requisito dell'anzianità, che, in caso di parità di punteggio, dà diritto alla precedenza, è determinato, sempre, calcolando la media della somma delle singole età dei coniugi.

Art. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

I servizi istituiti con la ex Legge Regionale n. 49/81 sono gratuiti per tutti gli anziani, in stato di bisogno, con un reddito inferiore o uguale a quello di una pensione pari al trattamento minimo di base erogato dall'INPS.

Art. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

I titolari di reddito superiore agli anzidetti limiti contribuiranno all'onere del servizio secondo le seguenti modalità:

- con quota pari al 40% del costo del servizio i titolari di reddito fino ad una pensione pari al trattamento minimo INPS aumentato del 40%;
- con quota pari al 70% del costo del servizio i titolari di reddito fino ad una pensione pari al trattamento minimo INPS aumentato del 60%;
- con quota pari al 100% del costo del servizio i titolari di reddito superiore ad una pensione pari al trattamento minimo INPS aumentato del 60%.